

SPAVENTA. La Commissione acconsente.

BRIGNONE. Io crederei che si possa includere nello stesso alinea l'idea del preopinante senza aggiungerne un altro.

Si potrebbero aggiungere le parole: con asportazione d'armi *da fuoco*; e mi pare in tal modo escluso il caso di asportazione della semplice daga.

SALARIS. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

SELLA, ministro per le finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Resta adunque inteso che in questo primo alinea alle parole: « con asportazione d'armi, » si aggiungerà: « *da fuoco* del corpo doganale. »

MINERVINI. Domando la parola sul secondo alinea.

Il secondo alinea dice:

« L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto, salvo sempre il rinvio ai tribunali ordinari, ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale. »

In conseguenza mi pare necessario che la Commissione dichiarasse che non può essere soggetto a duplice pena.

SALARIS. Resta inteso che la pena maggiore assorbe la minore.

MINERVINI. Se si mantiene questa locuzione, può nascere il dubbio che in caso di reato più grave dovesse l'imputato soggiacere alla punizione inflitta dai tribunali ordinari. Tale è la locuzione, *salvo sempre il rinvio, ecc.*; imperocchè ciò inchiude che nel caso più grave, oltre alla punizione disciplinare, si avesse a rinviare sempre al potere competente per la maggiore punizione. Ed ecco due punizioni possibili per quella locuzione.

DE FILIPPO. Non so veramente comprendere come l'onorevole Minervini richieda una dichiarazione della Commissione per una cosa che è così chiara che non ammette spiegazione; io non comprendo come possa entrare nella mente di chiunque abbia letto questo secondo alinea dell'articolo 11 l'idea che un individuo che si rendesse colpevole d'insubordinazione al superiore con minaccia o via di fatto possa soggiacere ad un doppio giudizio, e quindi ad una doppia pena. Ma chi non sa che la pena maggiore assorbe la minore e che un accusato non può essere per lo stesso fatto giudicato due volte? S'intende che se l'insubordinazione non porta una pena maggiore, la guardia doganale accusata sarà soggetta al tribunale militare, che non potrà altrimenti applicare che la pena del carcere; se invece, in seguito dell'istruzione processuale, si trova che il reato per sua indole merita ad una pena maggiore, naturalmente il colpevole, senza esser giudicato prima dal tribunale militare, sarà esclusivamente sottoposto ai tribunali ordinari per l'applicazione della pena maggiore.

Per conseguenza la Commissione crede inutile qualunque dichiarazione, ritenendo chiarissimo il concetto ond'è informato il secondo comma dell'articolo 11, e non tale da dar luogo al dubbio accennato dall'onorevole Minervini.

MINERVINI. Domando la parola.

Io non ho fatto mai il torto né al Ministero, né alla Commissione, come l'onorevole mio amico veniva dicendo; io lo comprendo benissimo, né certamente lo avrei mai immaginato. Ma debbo dire che la locuzione non è per lo meno felice, perchè non rende questa idea che annunzia il membro della Commissione.

Io proporrei che almeno si dicesse:

« L'insubordinazione al superiore, accompagnata da minacce o vie di fatto, ogniqualvolta la minaccia o le vie di

fatto sieno tali da costituire un reato punito con pena maggiore, sarà fatto l'invio ai tribunali ordinari. »

Così ogni dubbio sarà tolto; ma se si dice: « salvo sempre il rinvio, » può nascere il dubbio, che io ammetto non fosse nel concetto né del Ministero, né della Commissione, ma che io credo tuttavia necessario di eliminare completamente.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta dell'onorevole Minervini è semplicissima: egli lascia il primo inciso tal quale: « L'insubordinazione al superiore, accompagnata da minacce o vie di fatto. » Poi capovolge il secondo inciso in questo modo: « Ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con maggior pena dal Codice penale avrà luogo il rinvio ai tribunali ordinari. »

MINERVINI. Perfettamente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DE FILIPPO. Mi pare che sia inutile.

SAN DONATO. Non è superflua.

SPAVENTA. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il deputato Leopardi ha facoltà di parlare.

LEOPARDI. Io volevo proporre la soppressione della parola *sempre*, la quale induceva un certo equivoco. Soppressa questa parola *sempre*, secondo me, ogni dubbio era dileguato.

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo 11 colle variazioni accettate dal Ministero e dalla Commissione:

« È punita col carcere militare e dai tribunali militari:

« 1° La diserzione *qualificata*, cioè con asportazione d'armi da fuoco del corpo doganale;

« 2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce o vie di fatto.

« Ogniqualvolta le minacce o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale avrà luogo il rinvio ai tribunali ordinari. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Colla condanna alle punizioni indicate ai numeri 8 e 10 dell'articolo 7 può sempre pronunziarsi l'espulsione. »

SALARIS. Anche all'articolo 12 chiederei una variazione.

Avuto riguardo alle pene contemplate nei numeri 8 e 10 dell'articolo 7, io proporrei che in quest'articolo alla parola *può* si sostituisse la parola *deve*, in guisa che a quelle pene sia pur annessa l'espulsione dal corpo come una necessaria conseguenza di quelle pene. Né vorrei che questa conseguenza dipendesse dall'arbitrio de' Consigli di disciplina o de' tribunali militari.

Forse la Commissione avrà dato questo senso alla parola *può*, e in questo caso sarà arrendevole all'emendamento da me proposto.

MANNA, commissario regio. Domando la parola.

SALARIS. Se mi permette, svolgerò brevemente i motivi della mia proposta.

Il corpo de' doganieri, secondo questa legge, si vuole corpo scelto, e ciò si desume da' requisiti de' quali devono essere forniti coloro che vogliono esservi ammessi.

Ora io non trovo conveniente che colui che per gravissime mancanze fu incorporato in un reggimento di punizione faccia poi ritorno a questo corpo scelto. (*Mormorio di dissenso*) Io vorrei che si osservasse riguardo a questo corpo quanto si osserva per il corpo de' carabinieri, in seno ai quali non può essere restituito colui che per mancanze anche lievi fece passaggio al corpo dei cacciatori franchi.

Non credo neppure che sieno da riammettere nel corpo gl'individui che furono puniti colla pena del carcere militare;